

N. R.G. 12569/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12569/2018

tra



ATTRICE

e

COMUNE DI IMOLA

CONVENUTO

Oggi 10 settembre 2020, alle ore 9,30 innanzi al Giudice dott. Alessandra Arceri, all'udienza ivi chiamata ai sensi degli artt. 281 *sexies* c.p.c. , sono personalmente comparsi l'avv. MINOCCARI per l'attrice e per il convenuto l'avv. BOTTAZZI MARZIA in sostituzione dell'avv. RUSSO.

I procuratori delle parti si riportano alle note conclusive e scritte già depositate.

Il Giudice, avuta lettura degli atti, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies* c.p.c. dandone pubblicazione mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Il Giudice

dott. Alessandra Arceri



A fondamento di tale eccezione la difesa del Comune di Imola allega di aver concesso l'area in uso e manutenzione ordinaria e straordinaria al "comparto" di costruttori di cui risultava essere amministratore lo studio [REDACTED] motivo per cui non aveva più il dovere di custodia e di manutenzione di quell'area, in forza di Convenzione stipulata in data 06.05.1977 con la "Cooperativa Edificatrice Aurora" (doc. 4 convenuta).

L'eccezione è priva di pregio.

Dalle ricerche effettuate dall'attrice tramite relazione del Geom. Cristian Caon risulta che la zona ove è avvenuto il sinistro (il c.d. "lotto 24") corrisponde catastalmente al foglio 162, particella 208 e risulta intestata al Comune di Imola e non a soggetti terzi, come sostenuto dal convenuto (cfr doc. 2 attrice e relativi allegati). A ciò si aggiunga, come correttamente rilevato dall'attrice, che il convenuto non ha esattamente indicato chi sia eventualmente il legittimato passivo: infatti, nella comparsa di costituzione e risposta fa un generico riferimento a un "comparto" di costruttori, senza specificarne la denominazione né indicare in che modo quest'ultimo risulta collegato alla "Cooperativa Edificatrice Aurora" firmataria dell'atto notarile del 1977, sopra citato.

Tali considerazioni sono di per sé sufficienti per ritenere sussistente nel caso di specie la legittimazione passiva del Comune di Imola.

Nel merito si ritiene che la domanda dell'attrice sia fondata e vada accolta nei limiti di seguito precisati.

Quanto alla ricostruzione della dinamica del fatto, alla luce delle emergenze processuali, questo giudice ritiene che il sinistro si sia verificato con le modalità descritte nell'atto introduttivo dell'attrice; la ricostruzione è corroborata dalle dichiarazioni rese dalla testimone [REDACTED] la quale al momento del fatto si trovava insieme alla [REDACTED] e l'indomani si era nuovamente recata presso la stessa buca – che quindi aveva riconosciuto – per fotografare lo stato dei luoghi, assieme con il padre e marito della danneggiata, Sig. [REDACTED] anche quest'ultimo, sentito come testimone, ha fornito un contributo indiretto all'accertamento dei fatti dando atto di essere rimasto a casa la sera dell'incidente, e di aver appreso dell'accaduto quando la moglie era tornata a casa infortunata, subito dopo il sinistro.

Ciò premesso, il Tribunale reputa innanzi tutto provato il nesso di causalità materiale tra l'insidia sita sul terreno in oggetto e il sinistro in cui è rimasta infortunata l'attrice.

Infatti, dall'istruttoria è emerso che la buca, larga 30 cm (perciò idonea a rappresentare un'insidia in caso di suo calpestamento) e profonda 35 cm (quindi intrinsecamente pericolosa in caso di sprofondamento) era ricoperta da erba alta e da foglie e quindi difficilmente visibile in assenza di apposita segnalazione e ciò anche se il fatto fosse avvenuto in pieno giorno, con la luce del sole.

La prova del nesso di causalità materiale tra la cosa e il danno lamentato è ulteriormente confermata dalla relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, dott.ssa Francesca Vergari, nella quale si legge: "*a causa dell'evento la Sig.ra [REDACTED] riportò un quadro lesivo per cui nella giornata successiva si recò al PS dell'Ospedale di Imola ove fu riscontrato Trauma distorsivo tibio-tarsica sinistra*" (pag. 13 relazione CTU).

La difesa del Comune contesta, tuttavia, la sussistenza a suo carico della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma le tesi sostenute, tuttavia, sono da disattendersi.

Infatti, la disciplina generale del modello di responsabilità extracontrattuale invocata dalle parti del presente giudizio è quella contenuta nell'art. 2051 c.c., ai sensi del quale "*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.*" Dall'interpretazione letterale della disposizione normativa si evince che la responsabilità del custode sia presunta quando sussistono le seguenti due condizioni: l'esistenza di un rapporto di custodia, identificandosi lo stesso in una relazione tra la cosa e colui il quale ha un effettivo potere sulla stessa; il fatto che il danno lamentato sia provocato dalla cosa in custodia. Basandosi su una relazione, per l'appunto, tra cosa e custode, la responsabilità in oggetto prescinde totalmente dal comportamento del custode, cui viene imputata per il solo fatto di essere in relazione privilegiata con la cosa che sia, per la sua natura o per il dinamismo assunto, pericolosa. Tale impostazione è stata fatta propria dalla pronuncia a Sezioni Unite



n. 12019/1991, che ha inaugurato la moderna concezione dell'art. 2051 c.c., riconducibile all'alveo della responsabilità oggettiva e basata sul positivo riscontro del nesso di causalità tra la *res* causativa del pregiudizio e l'evento dannoso, prescindendosi dal comportamento del custode stesso. Ciò consente di rinvenire la *ratio* della norma nell'esigenza di predisporre uno strumento di allocazione del danno improntato ad una finalità di giustizia distributiva, atta a traslare il danno dal danneggiato che incolpevolmente lo subisce, al custode che, in virtù del rapporto predetto, è chiamato a risponderne per il fatto di esercitare un potere sulla cosa. Difatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua pacificamente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del predetto rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa dal solo "caso fortuito". Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante, almeno di massima, i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Sul piano dell'onere della prova ne consegue che graverà sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, laddove spetterà invece al convenuto dare la prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, ha spezzato il legame predetto. In tal modo il regime cui dà luogo l'art. 2051 c. c. può essere definito speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, risolvendosi in un sistema che potrebbe dirsi "semplificato" per il danneggiato, il quale – fermo l'onere di dimostrare la derivazione del danno dal dinamismo della cosa, e dalla sua pericolosità – è dispensato dall'onere di provare la condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode.

Essendo di natura oggettiva, la responsabilità *ex art.* 2051 c.c. presuppone, per la sua configurabilità, esclusivamente l'esistenza del nesso eziologico fra cosa ed evento. Occorre rilevare, infatti, che, in materia di sinistri avvenuti su strada o suolo pubblico, ormai da alcuni anni la giurisprudenza ha abbandonato l'orientamento secondo cui sarebbe configurabile la responsabilità del custode pubblico soltanto in presenza della c.d. "insidia" o "trabocchetto", entrambe riconducibili all'illecito aquiliano di cui all'art. 2043, (*ex plurimis*, Cass. n. 366 del 2000, Cass. n. 7938 del 2001, Cass. n. 9092 del 2001, Cass. n. 11250 del 2002, Cass. n. 14993 del 2002, Cass. n. 15710 del 2002, Cass. n. 16356 del 2002, Cass. n. 17152 del 2002, Cass. n. 1571 del 2004, Cass. n. 22592 del 2004), essendo, al contrario, consolidata l'applicazione dell'art. 2051 c.c.. Allo stesso tempo la Corte ha affermato anche che la "notevole estensione del bene" e "l'uso generale e diretto" non determinano di per sé l'impossibilità da parte della pubblica amministrazione di un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo; la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura demaniale e all'estensione del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità". Spetta al giudice dunque valutare in concreto se il custode/gestore sia oggettivamente nelle condizioni di mantenere un controllo sul bene in custodia e se, in tal caso, abbia intrapreso tutte le operazioni idonee ad evitare il verificarsi o l'insorgere del pericolo, oppure se, al contrario, non si sia adoperato con la necessaria diligenza al fine di scongiurare tale rischio.

Con la sentenza n. 15042/2008 la Corte di Cassazione ha poi affermato che peculiarità che in astratto possono rendere difficoltoso un effettivo controllo sul bene in custodia "*vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso è agevole*



individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Solo nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo" (Cassazione civile sez. III 2008 n. 15042; in tal senso anche Cass. 1691/2009, Cass. 4495/2011).

Tale orientamento è stato seguito e condiviso anche nel recente passato, quando, nuovamente, la Cassazione, con sentenza n. 14856/2013, si è espressa sul punto, affermando che *"la responsabilità ex articolo 2051 del c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito"* ed ha altresì ribadito che *il caso fortuito si configura solo "in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere."*

Tale ricostruzione è stata ribadita dalla Suprema Corte in una pronuncia in cui la stessa ha affermato che la responsabilità *ex* articolo 2051 c.c., per danni da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in custodia della pubblica amministrazione, ha carattere oggettivo, ragion per cui si configura in concreto tutte le volte in cui sussiste nesso causale tra la cosa in custodia del danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. 8481/2015).

Nello specifico, l'Ente comunale allega che le domande attoree non siano sufficientemente provate e contesta una serie di comportamenti della danneggiata che avrebbero interrotto il nesso di causalità, che pur tuttavia, non si ravvisano.

In primo luogo è assolutamente irrilevante la circostanza che la danneggiata non abbia chiesto l'intervento della P.A. anche successivamente al sinistro, posto che ella non aveva l'obbligo giuridico di segnalare la buca al Comune, né tale mancanza (che al massimo può tradursi nella violazione di un obbligo morale, privo di rilievo giuridico) può in alcun modo incidere sul nesso di causalità tra la presenza della buca non segnalata e l'*eventus damni*.

Ugualmente privo di pregio, poi, è il momento in cui l'attrice si recava in Pronto Soccorso, ossia la mattina successiva, a distanza di alcune ore dalla caduta. Tale circostanza, anche per il sol fatto che si è verificata dopo il sinistro, non può essere considerata come interruttiva del nesso di causalità idoneo a escludere la responsabilità del Comune, potendo al massimo rilevare – ma non è qui in contestazione e pertanto non si prende in considerazione – nell'ipotesi aggravamento del danno a causa del ritardo nel sottoporsi alle cure necessarie.

Non può nemmeno condividersi l'assunto della convenuta secondo cui la buca si trovava a poca distanza dall'abitazione della ██████████ e pertanto non poteva non essere da costei conosciuta. Infatti, non risulta che nel parco ci fosse un "percorso obbligato" tale per cui possa affermarsi che la ██████████ avrebbe acquisito confidenza con lo stato dei luoghi, venendo a conoscenza, in particolare, delle insidie del terreno.

Peraltro la buca in questione, sebbene molto profonda, aveva un diametro tutto sommato modesto, ed il suo imbocco era celato dalla vegetazione, sì da rappresentare una sorta di "trappola", non facilmente avvistabile neppure durante le ore diurne, come dimostrano meglio le fotografie prodotte dall'attrice (doc. 1 attrice).

È dunque da escludere che la condotta dell'attrice – che ha percorso il parco scarsamente illuminato – sia inquadrabile nel paradigma dell'art. 1227 c.c.: la buca – sufficientemente profonda da essere rischiosa ma nascosta – rappresentava un'insidia e ciò è confermato anche dalle dichiarazioni della convenuta stessa, che nelle note di udienza riferisce che "non risultano avvenuti nel medesimo parco



vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute; esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute."

Sulla base di tali considerazioni, dunque, si procede alla liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile in favore di [REDACTED] che viene liquidato in euro € 17.777,00 secondo i criteri enunciati nelle tabelle del Tribunale di Milano del 2018.

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018

Età del danneggiato alla data del sinistro	[REDACTED] i
Percentuale di invalidità permanente	[REDACTED]
Punto base danno non patrimoniale	€ 1.847,51
Giorni di invalidità temporanea totale	72
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	16
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	16
Punto base I.T.T.	€ 98,00
Danno risarcibile	€ 6.605,00
<i>Aumento personalizzato (max 50%)</i>	€ 9.908,00
Invalidità temporanea totale	€ 7.056,00
Invalidità temporanea parziale al 75%	€ 2.940,00
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 784,00
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 392,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 11.172,00
TOTALE GENERALE:	€ 17.777,00

A tale danno si sommano le spese vive mediche come riconosciute congrue dal CTU, e documentate pari ad € 1.189,40 e si giunge ad un totale generale di **18.966,40 €**.

Su tale somma, trattandosi di debito di valore ad oggi cristallizzato in debito di valuta, sono dovuti, anziché rivalutazione ed interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro, in conformità alle indicazioni di Cass. SS. UU. N. 1712/1995, i soli interessi legali sulla somma come sopra liquidata ma a far tempo da una data intermedia tra quella del sinistro e la data della presente sentenza in funzione compensativa, data che si individua nel 1 marzo 2019.



CONCLUSIONI. SPESE DI LITE

Le spese di lite del giudizio e le spese di CTP sostenute per l'assistenza alle operazioni peritali in corso di causa, e di CTU, vista la totale soccombenza del Comune di Imola, vengono poste interamente a carico di quest'ultimo e liquidate come in dispositivo, tenendosi conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i..

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza e deduzione disattesa, così dispone:

- 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Comune di Imola (BO), in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere in favore della Sig.ra [REDACTED] la somma complessiva di euro 18.966,40 € a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito per effetto del sinistro, importo comprensivo delle spese mediche pari ad euro 1.189,40 sostenute dall'attrice in conseguenza del sinistro, oltre ad interessi legali in funzione compensativa a far tempo dal 1 marzo 2019 e fino al saldo;
- 2) condanna il Comune di Imola al pagamento delle spese processuali, così liquidate: euro 7.250,00 per compensi; di cui il 15% della somma che precede a titolo di spese generali; euro 1.320,70, euro 545,00 per spese anticipazioni;
- 3) pone interamente a carico della parte soccombente le spese della CTU e di CTP come anticipate e documentate.

IVA e Cassa come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Bologna, 10.9.2020

Il Giudice
dott. Alessandra Arceri

